

Articolo 110 del DL 104/2020
Oic 5, 9, 16, 24, 25
Oic, documento interpretativo 5

Marco Rescigno
Dottore commercialista e revisore legale,
Studio RC – Rescigno Carrara

Rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2020, trattamento contabile e fiscale

Rivalutazione dei beni nel bilancio 2020: le principali disposizioni normative

Il DL 104/2020 ripropone un provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa (immobilizzazioni e partecipazioni) già posseduti e iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione verrà effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020, potrà ora avvenire con rilevanza solo civilistica (in deroga quindi all'articolo 2426 del codice civile) oppure, in alternativa, con rilevanza anche fiscale attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% calcolata sui maggiori valori iscritti.

Analogamente alle precedenti leggi di rivalutazione, anche l'attuale riguarda le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano per la redazione del bilancio i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Inoltre il rinvio all'articolo 15 della legge 342/2000 richiama l'estensione dei benefici alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Al beneficio della rivalutazione possono inoltre accedere anche i soggetti in contabilità semplificata, per i quali tuttavia non si applicano le norme che regolano il trattamento fiscale del saldo attivo di rivalutazione.

La normativa prevede che possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000 e quindi:

- › i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze, escludendo quindi gli oneri pluriennali ca-

La nuova legge di rivalutazione dei beni d'impresa, contenuta nell'articolo 110 del DL 104/2020 (decreto "Agosto"), permetterà alle società di patrimonializzarsi e nel contempo, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva estremamente conveniente, di godere, a determinate condizioni, di vantaggi fiscali nei prossimi esercizi. Diversi sono i metodi di contabilizzazione previsti dall'Oic nel documento interpretativo 5, così come differenti sono gli effetti da considerare nel bilancio 2020 in corso di formazione e nei successivi.

pitalizzati) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;

- › le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie¹. Caratteristica peculiare dell'attuale norma di rivalutazione, da eseguirsi nel bilancio in corso al 31 dicembre 2020, è relativa al fatto che non occorre rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma è possibile effettuarla distintamente per ciascun bene.

Occorre soffermarsi anche sull'aliquota dell'imposta sostitutiva, la quale per il riconoscimento dei maggiori valori rivalutati, risulta essere modesta se rapportata anche alle precedenti norme affini degli anni scorsi. Infatti il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi Ires e dell'Irap mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura pari al 3%, sia per i beni ammortizzabili, sia per quelli non ammortizzabili. Inoltre è concessa la possibilità di rateizzare l'imposta in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento

1. Nel presente articolo si tratterà solo il caso di rivalutazione riferita a beni materiali e immateriali.

al quale la rivalutazione è stata eseguita.

A differenza dalle precedenti norme di rivalutazione che prevedevano dei periodi di moratoria per il riconoscimento anche ai fini fiscali dei nuovi valori, l'attuale norma ha invece **riconoscimento fiscale già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021**. Ciò comporta che, in caso di rivalutazione con versamento dell'imposta sostitutiva, a partire dal prossimo esercizio, ovvero dal 2021, i maggiori valori attribuiti ai beni rileveranno ai fini della deducibilità degli ammortamenti e della determinazione del *plafond* delle spese di manutenzione ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del Tuir, nonché della disciplina delle società "di comodo", altrimenti dette "non operative", di cui all'articolo 30 della legge 724/1994.

Un periodo di "moratoria fiscale" è comunque previsto in caso di realizzo dei beni rivalutati. Infatti viene stabilito che le plusvalenze e le minusvalenze siano calcolate considerando il costo dei beni al netto della rivalutazione, nel momento in cui la cessione degli stessi avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero in data anteriore al primo gennaio 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Il trattamento contabile nel caso di rivalutazione fiscalmente rilevante

Prima di comprendere quale sia la modalità di rappresentazione contabile della rivalutazione, è bene capire quale sia il **valore congruo di rivalutazione da attribuire ai beni**. A tale riguardo, è necessario considerare che l'attuale legge di rivalutazione (così come le precedenti), per espresso rimando all'articolo 11 delle legge 342/2000, prevede che, ai fini dell'individuazione del maggiore valore attribuibile, il limite massimo sia fissato nei «*valori effettivamente attribuiti ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione dell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri*». Sulla base della prescrizione di legge richiamata ai fini dell'individuazione del valore costituente, per il limite massimo alla rivalutazione nel bilancio, si potrà fare riferimento a quanto indicato nel **principio contabile Oic 9**, utilizzando, per la determinazione dell'importo da attribuire ai beni, sia il criterio del valore d'uso (cioè individuando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'uso dell'attività),

sia il criterio del valore di mercato (*ofair value*, cioè il prezzo che si potrebbe percepire per la vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, al netto dei costi della vendita).

Individuato il valore da attribuire ai beni oggetto di rivalutazione, sarà opportuno considerare con **quale delle modalità contabili**, presentate di seguito, dare rappresentazione degli effetti dell'operazione:

- > **rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;**
- > **rivalutazione del solo costo storico;**
- > **riduzione del fondo ammortamento.**

Nel caso di **rivalutazione con pagamento di imposta sostitutiva**, rimangono valide e attuali le indicazioni contenute nel **documento interpretativo 5** ("Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa") emesso ad aprile 2019, il quale ha fornito indicazioni in merito agli aspetti contabili in caso proprio di **rivalutazione fiscalmente rilevante**.

A tale riguardo, il documento interpretativo 5 specifica che la società che si avvale della rivalutazione rileva il maggiore valore dei beni rivalutati nell'attivo di stato patrimoniale, a fronte dell'iscrizione in contropartita del corrispondente saldo di patrimonio netto. Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva. Il documento dell'Oic prescrive che, in caso di pagamento dell'imposta sostitutiva, questa è portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

Il documento emesso dall'Oic specifica inoltre che la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale e immateriale non comporta, di per sé, una modifica della vita utile. Tuttavia resta ferma la necessità, ai sensi dei rispettivi principi contabili di riferimento **Oic 16** e **Oic 24**, di aggiornare la vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

È necessario considerare che, nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Si propone un'esemplificazione con rivalutazione secondo le **tre modalità ammissibili (esempio 1)**.

ESEMPIO 1 – DIVERSE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE CON RICONOSCIMENTO FISCALE

Supponiamo di trovarci nella seguente situazione iniziale:

Costo storico immobilizzazione materiale	600.000
Fondo ammortamento al 31.12.2020	510.000
Valore netto contabile al 31.12.2020	90.000
Valore di mercato al 31.12.2020	270.000
Vita utile del bene	20 anni

La rivalutazione massima consentita è pari a 180.000, data dalla differenza tra il valore di mercato del bene (270.000) e il valore netto contabile del bene (90.000) al 31.12.2020.

Il piano di ammortamento del bene ipotizzato nell'esempio, in caso di mancata rivalutazione, è il seguente:

TABELLA 1 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Anno	Costo storico	Ammortamenti	Fondo ammortamento	V.N.C.
200X-17	600.000	30.000	30.000	570.000
...	600.000	30.000
2019	600.000	30.000	480.000	120.000
2020	600.000	30.000	510.000	90.000
2021	600.000	30.000	540.000	60.000
2022	600.000	30.000	570.000	30.000
2023	600.000	30.000	600.000	0

Caso a) Rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento

In questo caso, è necessario individuare un coefficiente di rivalutazione pari al rapporto tra la rivalutazione massima (180.000) e il valore netto contabile del bene nel bilancio 2019 (120.000) e quindi pari al 150%.

Una volta definito il coefficiente di rivalutazione, è possibile effettuare la rivalutazione, moltiplicando per il

coefficiente individuato:

- › il costo storico, ottenendo un valore rivalutato pari a 900.000 ($600.000 \cdot 150\%$);
- › il fondo ammortamento, ottenendo così un valore rivalutato pari a 720.000 ($480.000 \cdot 150\%$).

Incrementando il costo storico a 900.000 e il relativo fondo ammortamento a 720.000, si ottiene 180.000, pari all'importo della rivalutazione massima effettuabile.

Scritture di rivalutazione

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.2020	Imm. materiali	900.000	
	F.do amm.to immob. mat.		720.000
	Riserva di rivalutazione		174.600
	Debiti per imposta sostitutiva		5.400

A seguito della rivalutazione effettuata, il nuovo piano d'ammortamento del bene è così rappresentato:

TABELLA 2 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Anno	Costo storico	Ammortamenti	Fondo Ammortamento	V.N.C.
200X-17	600.000	30.000	30.000	570.000
...	600.000	30.000
Rettifica per rivalutazione	1.500.000		1.200.000	300.000
2020	1.500.000	30.000	1.230.000	270.000
2021	1.500.000	75.000	1.305.000	195.000
...	1.500.000	75.000
2023	1.500.000	75.000	1.455.000	45.000
2024	1.500.000	45.000	1.500.000	0

In questo caso, la vita utile rimane tendenzialmente invariata rispetto al piano di ammortamento originario.

Caso b) Rivalutazione del solo costo storico

In questo caso, con l'obiettivo di rivalutare le

immobilizzazioni materiali di 180.000, il nuovo piano di ammortamento del bene è così rappresentato:

Scritture di rivalutazione

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.2020	Imm. materiali	180.000	
	Riserva di rivalutazione		174.600
	Debiti per imposta sostitutiva		5.400

TABELLA 3 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Anno	Costo storico	Ammortamenti	Fondo Ammortamento	V.N.C.
200X-17	600.000	30.000	30.000	570.000
...	600.000	30.000
2020	780.000	30.000	510.000	270.000
2021	780.000	39.000	549.000	231.000
...	780.000	39.000
2025	780.000	39.000	744.000	36.000
2026	780.000	36.000	780.000	0

In questo caso, è da considerare il prolungamento della vita utile del bene: infatti il piano di ammortamento si è allungato fino all'esercizio 2026, ovvero di 3 anni in più rispetto al piano di ammortamento iniziale. L'adeguamento dovrà trovare adeguata informativa in nota integrativa, nonché opportuno supporto nelle considerazioni valutative alla base del maggiore valore attribuito.

Nel caso in cui non si modificasse la vita utile del bene, sarà una naturale conseguenza l'incremento dell'aliquota

di ammortamento in bilancio, al fine di ripartire il nuovo valore netto contabile post rivalutazione sulla vita utile residua del bene con conseguenti complicazioni fiscali che si potranno generare.

Caso c) Riduzione del fondo ammortamento

In questo caso, con l'obiettivo di rivalutare le immobilizzazioni materiali di 180.000, viene ridotto il fondo ammortamento e il nuovo piano di ammortamento del bene è rappresentato come segue:

Scritture di rivalutazione

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.2020	Fondo amm.to imm. materiali	180.000	
	Riserva di rivalutazione		174.600
	Debiti per imposta sostitutiva		5.400

TABELLA 4 - PIANO DI AMMORTAMENTO

Anno	Costo storico	Ammortamenti	Fondo ammortamento	V.N.C.
200X-17	600.000	30.000	30.000	570.000
...	600.000	30.000
Rettifica per rivalutazione			300.000	300.000
2020	600.000	30.000	330.000	270.000
2021	600.000	30.000	360.000	240.000
2022	600.000	30.000
2029	600.000	30.000	600.000	0

In questo caso, è da considerare il prolungamento della vita utile del bene: infatti il piano di ammortamento si è allungato fino all'esercizio 2029, ovvero di 6 periodi in più rispetto al piano di ammortamento iniziale. Il prolungamento dovrà trovare adeguata informativa in nota integrativa, nonché opportuno supporto nelle considerazioni valutative alla base del maggiore valore attribuito. Nel caso in cui non si modificasse la vita utile del bene, sarà una naturale conseguenza l'incremento dell'aliquota di ammortamento in bilancio, al fine di ripartire il nuovo valore netto contabile post rivalutazione sulla vita utile residua del bene con conseguenti complicazioni fiscali che si potranno generare.

È da considerare che, nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti fiscalmente tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva, non sorge alcuna differenza temporanea e quindi non è necessario gestire la fiscalità differita in relazione agli ammortamenti, calcolati civilisticamente a partire dal 2021, con pieno riconoscimento fiscale.

Il trattamento contabile nel caso di rivalutazione solo civilistica

Nel caso di rivalutazione di beni effettuata solo ai fini civilistici, dunque senza il pagamento dell'imposta sostitutiva, si potrà comunque valutare l'opportunità di applicare alternativamente le tre diverse metodologie indicate in precedenza (rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione del fondo ammortamento).

La rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici comporterà la rilevazione di imposte differite per effetto della differenza temporanea che si origina tra i maggiori valori civilistici e i minori valori fiscali seguendo le prescrizioni del principio contabile **Oic 25**, il quale, al paragrafo 60, riporta che, «nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non sono riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgere di una differenza temporanea tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore)».

ESEMPIO 2 - RIVALUTAZIONE EFFETTUATA AI SOLI FINI CIVILISTICI

Costo storico immobilizzazione materiale	500.000
Fondo ammortamento immob. materiale al 31.12.2020	300.000

Valore netto contabile al 31.12.2020	200.000
Valore di mercato al 31.12.2020	300.000
Vita utile del bene	5 anni

La società opta per la rivalutazione ai soli fini civilistici adeguando il valore contabile al valore di mercato. La rivalutazione avviene mediante adeguamento sia del costo storico, sia del fondo ammortamento, lasciando invariata la vita utile originaria del bene (5 anni).

Scrittura contabile di rivalutazione

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.2020	Immobilizzazione materiale	250.000	
	F.do ammortamento immob. mat.		150.000
	Riserva di rivalutazione		72.100
	Imposte differite		27.900

TABELLA 5 – RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA CON CALCOLO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

	31.12.2020 (ante rivalutazione)	Effetto scrittura di rivalutazione	31.12.2020 (post rivalutazione)	31.12.2021	31.12.2022
Costo storico immob. materiale	500.000	250.000	750.000	750.000	750.000
Fondo amm. Immob. materiale	300.000	150.000	450.000	600.000	750.000
Valore netto contabile immob.	200.000	100.000	300.000	150.000	0
Fondo imposte differite		27.900	27.900	(13.950)	(13.950)
Riserva di rivalutazione		72.100	72.100	72.100	72.100
Ammortamento civile*	100.000			150.000	150.000
Ammortamento fiscale**	100.000			100.000	100.000

* Calcolato sul costo storico non rivalutato fino al 31.12.2020 (euro 500.000) e rivalutato a partire dal 31.12.2021 (euro 750.000).
 ** Calcolato sul costo storico non rivalutato (euro 500.000).

Il trattamento fiscale e contabile della riserva di rivalutazione

La rivalutazione dei beni, secondo le modalità indicate, fa emergere un **saldo attivo di rivalutazione** contabilizzato attraverso una posta di patrimonio netto (riserva di rivalutazione) che avrà **diversa natura a seconda che la rivalutazione sia stata effettuata con rilevanza fiscale**, e quindi con il pagamento dell'imposta sostitutiva, **o solo ai fini civilistici**.

Nel primo caso (rivalutazione con effetti fiscali), il saldo attivo di rivalutazione si contabilizzerà con una posta di patrimonio netto (riserva di rivalutazione) in sospensione d'imposta, che potrà essere comunque

affrancata tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% (sia per le società di capitali, sia per le società di persone e imprese individuali).

Anche nel secondo caso (rivalutazione solo civilistica), il saldo attivo di rivalutazione rappresenta una posta di patrimonio netto (riserva di rivalutazione), che tuttavia non risulterà in sospensione d'imposta e non necessiterà di alcun affrancamento. Il saldo attivo di rivalutazione, in questo caso, rappresenterà dunque una semplice riserva di utili, che verrà trattata secondo quanto stabilito nell'articolo 47 del Tuir (per cui, in caso di distribuzione di riserve, quelle di utili sono prioritariamente attribuite ai soci). In tale

fattispecie, non sarà necessario considerare alcun effetto derivante dalla fiscalità differita.

Le regole contabili contenute nel paragrafo 64 dell'Oic 25 prescrivono che l'emersione di una riserva in sospensione d'imposta determina «una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile delle riserve e il suo valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). Tuttavia [...] le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci».

Alcuni elementi da considerare

La rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con o senza riconoscimento fiscale, va valutata con la dovuta cautela in funzione della recuperabilità nel conto economico e nel patrimonio netto dei **maggiori ammortamenti** che scaturiranno dagli importi adeguati, in relazione anche all'**attuale situazione economica generale** e alle conseguenti **perdite che ne potrebbero derivare nel prossimo futuro**.

La **variabile fiscale** è sicuramente un elemento da tenere in considerazione in funzione della convenienza di un sicuro esborso odierno pari al 3% (importo sicuramente vantaggioso) sui maggiori valori iscritti, a fronte di probabili risparmi fiscali (solo in presenza di risultati economici imponibili) a fronte

degli ammortamenti che saranno calcolati a partire dal 2021.

Tuttavia sarà opportuno tenere in considerazione anche **altri elementi** che impatteranno nel processo di redazione dei bilanci nei prossimi esercizi.

Innanzitutto, così come ricordato, la norma pone comunque un **limite al valore dei beni oggetto di rivalutazione**, che, così come previsto dall'articolo 11 della legge 342/2000, non potrà essere superiore a quello «effettivamente attribuito ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione dell'impresa nonché ai valori e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati». La norma fiscale dovrà trovare corrispondenza nella valutazione effettuata nel bilancio secondo un limite che non potrà eccedere il "valore d'uso" o il "valore di mercato" così come definito dall'Oic 9; i maggiori valori dovranno comunque essere opportunamente giustificati e supportati.

Inoltre occorre considerare che i **bilanci successivi alla rivalutazione** saranno sicuramente **impattati (negativamente)** non solo dai maggiori ammortamenti calcolati sui valori rivalutati, ma anche nel caso di rivalutazione effettuata solo ai fini civilistici da un livello di tassazione effettivo più alto per effetto dell'indeducibilità dei maggiori ammortamenti. ◆

Guida alla Contabilità & Bilancio

Direttore Responsabile Roberto Esposito

Responsabile di redazione Irene Chiappalone

Coordinamento editoriale Sandra Ravaglioli

Redazione Marina Bruns, Paolo Sardi

Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10.5.2004

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente Edoardo Garrone

Vice Presidente Carlo Robiglio

Amministratore delegato Giuseppe Cerbone

ISSN 1826-2651

Questo numero di Guida alla Contabilità & Bilancio è stato chiuso in redazione il 5 novembre 2020

www.gcbdigital.com

GRUPPO **24** ORE

Abbonamento annuale (Italia) Guida alla Contabilità & Bilancio (rivista + versione digitale): € 190,00 IVA inclusa; Guida alla Contabilità & Bilancio (sola versione digitale) € 90,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02/30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06/30225406.

Servizio Clienti Periodici via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ)
Tel. 02/30.300.600
Fax 02/3022.5400 oppure 06/3022.5400
e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano. Tel. 02/3022.1 - Fax 02/3022.3214

e-mail: segreteria@ilsole24ore.com

Stampa Il Sole 24 ORE S.p.a. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.